

LE NOVITA' DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

È stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs. n. 148/2026 c.d. "Decreto Omnibus", contenente, tra l'altro, alcune novità in materia di CPB.

Requisiti per accedere al CPB

Possono accedere al CPB i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo "che applicano gli indici sintetici di affidabilità". Il successivo comma 2 richiede, quale ulteriore requisito, l'assenza di debiti tributari e contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni).

Il Decreto in esame introduce il nuovo comma 2-bis dell'art. 10 D. Lgs. n. 13/2024, con il quale viene specificato che l'adesione al concordato in assenza dei predetti requisiti è priva di effetti.

Modifica alle cause di esclusione dal CPB

Modifiche alla compagine sociale

Come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. b-quater), D. Lgs. n. 13/2024, non possono accedere al CPB le società di persone ed associazioni professionali che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, sono interessate da modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o associati. È prevista una deroga in caso di subentro di due o più eredi a seguito del decesso del socio o associato.

Il Decreto in esame, modificando la citata lett. b-quater), introduce un'ulteriore deroga, applicabile soltanto in caso di rinnovo del CPB, in base alla quale l'ingresso di nuovi soci o associati non costituisce causa di esclusione se questi ultimi, nell'anno precedente:

- hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

ovvero

- hanno conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a € 35.000.

Attività con ISA differenti

L'art. 11, comma 1, lett. b-quinquies), D. Lgs. n. 13/2024 dispone che non può accedere al CPB il contribuente che, con riferimento al periodo d'imposta precedente al biennio concordato, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a un'associazione professionale o STP o società tra avvocati. Tale causa di esclusione non opera se l'associazione o società partecipata aderisce al CPB per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o associato. Specularmente la lett. b-sexies) del citato comma 1 prevede che non può accedere al CPB l'associazione professionale o STP o STA (che intende aderire al CPB), nel caso in cui non aderiscano al concordato, nei medesimi periodi d'imposta, tutti gli associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

Le predette esclusioni sono applicabili:

- al lavoratore autonomo che esercita un'attività riconducibile al medesimo ISA applicato dalla società o associazione (lett. b-quinquies);
- alla società o associazione che esercita attività economiche riconducibili al medesimo ISA applicato dal lavoratore autonomo (lett. b-sexies).

In altre parole, le due cause di esclusione vengono circoscritte alle ipotesi di attività esercitate dai soggetti individuali e collettivi che ricadono nel medesimo ISA. L'obbligo di adesione congiunta al CPB (socio e società) scatta solo se entrambi esercitano attività economiche riconducibili al medesimo ISA.

n.b.: La nuova disposizione è applicabile a prescindere dal rinnovo del CPB.

Inefficacia dell'adesione

L'adesione al CPB è priva di effetti qualora sussista una causa di esclusione prevista dal comma 1 del citato art. 11.

Potenziamento benefici premiali

Per i periodi d'imposta oggetto di CPB, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i benefici premiali ISA di cui all'art. 9-bis, comma 11, D. L. n. 50/2017 (esclusione dalla disciplina delle società non operative, esonero dal visto di conformità, esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).

Il Decreto in esame introduce il nuovo comma 1-bis all'art. 14 D. Lgs. n. 13/2024, prevedendo il potenziamento dei seguenti benefici premiali ISA, soltanto in caso di rinnovo del CPB:

- compensazione crediti (esonero visto di conformità):
 - IVA: la soglia passa da € 70.000 a € 100.000 annui;
 - imposte dirette o IRAP: la soglia passa da € 50.000 a € 70.000 annui;
- rimborsi IVA: l'area di esonero dal visto o la necessità di prestazione di garanzia passa da € 70.000 a € 100.000 annui;
- termini di decadenza per l'accertamento: l'anticipazione dei termini viene fissata a 2 anni.

Pagamenti rateali senza interessi

Il Decreto in esame introduce il nuovo comma 1-ter al citato art. 14 in base al quale non sono dovuti gli interessi per i pagamenti rateali delle imposte derivanti dalle dichiarazioni. La disposizione in esame è applicabile in caso di rinnovo del CPB limitatamente al biennio 2026-2027. Di fatto, tale novità sarà applicabile con riferimento al 2026 (saldo 2026 e acconto 2027) e al 2027 (saldo 2027 e acconto 2028).

Modifica o integrazione modello redditi

Il Decreto in esame introduce il nuovo comma 3-bis all'art. 19 D.Lgs. n. 13/2024, disciplinando gli effetti delle dichiarazioni integrative relative all'anno che precede il biennio concordato. In particolare, qualora il contribuente modifichi o integri la

dichiarazione per correggere errori o omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati, indicati nel mod. REDDITI ovvero comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito e il VAP (Valore aggiunto aziendale) concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati.

La novità in esame:

- opera a prescindere dal rinnovo del CPB;
- è applicabile a decorrere dal mod. REDDITI 2026 relativo al 2025 i cui dati sono posti alla base della proposta per il CPB 2026-2027.

Modifica determinazione acconto

L'art. 20 D.Lgs. n. 13/2024 prevede che, per il primo anno di adesione al CPB:

- se l'acconto IRPEF o IRES è determinato sulla base dell'imposta relativa all'anno precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra il reddito concordato e quello d'impresa o di lavoro autonomo rettificato;
- se l'acconto IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa all'anno precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza (positiva) tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2025 rettificato;
- se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa all'anno in corso (metodo previsionale), la seconda rata dell'acconto IRAP è calcolata quale differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito o VAP concordato e quanto versato con la prima rata calcolata in base alle regole ordinarie.

Il Decreto in esame introduce il nuovo comma 3-bis all'art. 20 D. Lgs. n. 13/2024, che prevede una rilevante semplificazione per il calcolo degli acconti in caso di rinnovo del concordato, peraltro già anticipata dall'Agenzia delle Entrate nella FAQ 3.6.2026 n. 2, in base alla quale le predette maggiorazioni dell'acconto non si applicano.

Pertanto l'acconto è calcolato secondo le disposizioni ordinarie, anche per il primo anno del biennio rinnovato. Di fatto, le maggiorazioni sono applicabili soltanto in caso di "prima adesione" al concordato nella prima annualità.

Modifica alle cause di cessazione del CPB

Modifiche alla compagine sociale

Come previsto dall'art. 21, comma 1, lett. b-ter), D. Lgs. n. 13/2024, il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale la società di persone o associazione professionale è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o associati, salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Il Decreto in esame integrando la citata lett. b-ter), introduce un'ulteriore deroga in base alla quale il CPB non cessa in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente:

- hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

ovvero

- hanno conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a € 35.000.

n.b.: La nuova disposizione è applicabile soltanto in caso di rinnovo del CPB.

Attività con ISA differenti

Come previsto dall'art. 21, comma 1, lett. b-quinquies), D.Lgs. n. 13/2024, il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale il contribuente dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l'associazione professionale o STP o STA cui partecipa, non determina il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associato o socio.

Specularmente la lett. b-sexies) del citato comma 1 prevede che il CPB cessa di avere efficacia qualora l'associazione professionale o STP o STA e uno degli associati o soci, che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo, non determina il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o società partecipata.

Il Decreto in esame modifica le citate lett. b-quinquies) e b-sexies) prevedendo che le predette ipotesi di cessazione si verificano soltanto qualora:

- il lavoratore autonomo esercita un'attività riconducibile al medesimo ISA applicato dalla società o associazione (lett. b-quinquies);
- la società o associazione esercita attività economiche riconducibili al medesimo ISA applicato dal lavoratore autonomo (lett. b-sexies).

In altre parole le due cause di cessazione vengono circoscritte alle ipotesi di attività esercitate dai soggetti individuali e collettivi che ricadono nel medesimo ISA.

La nuova disposizione è applicabile a prescindere dal rinnovo del CPB.

Modifica alle cause di decadenza

Il Decreto in esame riformula alcune disposizioni dell'art. 22 D. Lgs. n. 13/2024 in materia di decadenza. In particolare:

- il riferimento alle altre violazioni di non lieve entità (reati tributari nei periodi concordati, irregolarità dei dati ISA, ecc.) presente nella lett. a) è stato spostato nella riformulata lett. c) in base alla quale ora si determina la decadenza se sono commesse le predette violazioni;
- nella lett. b), completamente riformulata, è eliminato il riferimento alla modifica o integrazione delle dichiarazioni redditi e IRAP dell'anno precedente al concordato poiché ora è possibile effettuare l'integrazione di tali dichiarazioni ottenendo una conseguente proposta modificata. Resta ferma la decadenza qualora, a seguito di accertamento nel periodo che precede il concordato, risultano errori nei dati comunicati ai fini della proposta che determinano uno scostamento del reddito e VAP calcolato con i dati corretti in misura superiore al 30% rispetto ai valori concordati;
- è stata soppressa la lett. d) che prevedeva la decadenza in caso di esclusione ex art. 11, D. Lgs. n. 13/2024 (omessa presentazione dichiarazione redditi nei periodi precedenti al concordato, condanna per reati tributari e societari, ecc.) o in mancanza dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 (assenza di debiti tributari e contributivi).

SANATORIA 2020-2023 E RINNOVO CPB 2026-2027

Il Decreto in esame riconosce ai soggetti che hanno applicato gli ISA, soltanto in caso di rinnovo del concordato, l'accoppiata CPB 2026-2027 e sanatoria annualità 2020-2023. Non possono invece accedere alla sanatoria i soggetti che aderiscono al CPB 2026-2027 non avendo aderito in precedenza al CPB 2024-2025.

La sanatoria delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell'imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA di ciascun anno con regole analoghe a quelle delle precedenti sanatorie (2018-2022 e 2019-2023). È altresì previsto l'allungamento dei termini di decadenza dell'accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

Possono accedere alla sanatoria 2020-2023 anche i soggetti con ricavi o compensi fino a € 5.164.569 che per una delle predette annualità:

- sono stati interessati da una causa di esclusione ISA collegata all'emergenza COVID-19 (che ha riguardato il 2020, 2021 e 2022), identificata:
 - dai codici "15", "16" e "17" con riferimento ai modd. REDDITI 2021 e 2022;
 - dal codice "15" con riferimento al mod. REDDITI 2023;
- hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività, identificata dal codice "4" con riferimento ai modd. REDDITI 2021 - 2024;
- esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA, soggetti c.d. "multiattività", per i quali opera la causa di esclusione ISA identificata dal codice "7", con riferimento ai modd. REDDITI 2021 - 2024.

Si rammenta che la sanatoria in esame:

- può essere effettuata anche solo per alcune annualità a scelta del contribuente (la stessa non deve quindi riguardare tutte le annualità dal 2020 al 2023);
- richiede il versamento di un'imposta sostitutiva IRPEF o IRES (minimo € 1.000) e IRAP (non è previsto un versamento minimo) da effettuare in un'unica soluzione dall'1.1 al 15.3.2027, ovvero ratealmente, in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 16.3.2027.

È possibile che chi rinnova il CPB 2026-2027 abbia già aderito alla precedente sanatoria per gli anni 2018-2022 e pertanto tale soggetto potrebbe essere interessato soltanto alla sanatoria per il 2023. Perfezionando la sanatoria per tale anno, che costituiva l'anno i cui dati sono stati utilizzati per la formulazione della proposta CPB 2024-2025, dovrebbe automaticamente essere impedito all'Amministrazione finanziaria di effettuare contestazioni che si ripercuotono sulla validità del concordato, ottenendo così una copertura definitiva anche per il 2024 e 2025.

Conegliano-Treviso, 16.09.2026

Studio Scudeller
Avv. Pietro Scudeller

(News elaborata in parte con l'ausilio di SEAC Spa)